



CONVENZIONE

**TRA LA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO E L'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E OSPEDALE CLASSIFICATO SPECIALIZZATO "ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS." ONLUS DI TROINA (I.R.C.C.S. - OC)**

La **Regione Siciliana**, C.F. 80012000826 e P.I. 02711070827, rappresentata per il presente atto dal Dirigente Generale *pro-tempore* del Dipartimento della Famiglia e Politiche Sociali, presso l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott. Rosolino Greco, domiciliato per la carica in via Trinacria n. 34/36 - Palermo - in seguito denominata anche REGIONE o AMMINISTRAZIONE;

da una parte

E

**L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - I.R.C.C.S. e O.C. - Ospedale Classificato Specializzato "Associazione Oasi Maria SS." ONLUS** C.F./P.I. 00102160868, rappresentato per il presente atto dal Presidente e Legale rappresentante *pro-tempore*, Sac. Don Silvestro Rotondo, domiciliato per la carica presso la sede legale in Troina (En), via Conte Ruggero n.73, in seguito denominato anche "IRCCS-OC" o "Oasi";

dall'altra parte

PREMESSO CHE

- l'Associazione "Oasi Maria SS." è stata riconosciuta "Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico" con Decreto Interministeriale del 9 febbraio 1988, nell'ambito delle patologie del ritardo mentale e dell'involuzione cerebrale senile e, successivamente, riconfermata, con Decreto Interministeriale (Ministero della Sanità e della Ricerca Scientifica), del 8 febbraio 1993;
- con il Decreto del Ministero della Salute del 9 dicembre 2015, è stato confermato il carattere scientifico dell'IRCCS-OC "Oasi";
- in data 3 luglio 2018, si è celebrata la *site visit* da parte della Commissione ministeriale, deputata alla verifica del mantenimento dei requisiti per la conferma dello *status* di IRCCS, con riscontro positivo, esitato nel Decreto del Ministero della Salute del 22 novembre 2018 di riconferma del riconoscimento;
- il D. Lgs. n. 288 del 16 ottobre 2003 prevede che gli IRCCS sono Enti di rilevanza nazionale che, secondo *standard* di eccellenza, perseguono finalità di ricerca prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;
- attiene allo *status* di IRCCS l'alta formazione nell'ambito delle discipline e delle attività di riferimento (cfr. art.8, comma 2 e 7, del D.Lgs. n. 288/2003 e ss.mm.ii);
- l'art. 10, c. 2, del D. Lgs. 288/2003, prevede che: "L'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, è finanziata a prestazione dalla Regione competente per territorio, in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale, nonché sulla base di funzioni concordate con le Regioni";
- unitamente alle prestazioni tariffabili, l'IRCCS svolge funzioni che possono essere ricomprese, ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.M. del 30 giugno 1997, tra i "programmi finalizzati di rilievo regionale" che, in quanto previste dai citati Decreti Assessoriali di riconoscimento come Centro

regionale di riferimento, rientrano tra le "funzioni concordate" così come previsto dall'art. 10, c. 2, del D.Lgs n. 288/2003 e ss.mm.ii.

#### ATTESO CHE

sulla base della succitate premesse:

- in data 29 dicembre 2009, è stata sottoscritta la Convenzione 2010-2012 tra l'Assessorato Regionale della Salute, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e l'IRCCS Associazione "Oasi Maria SS. di Troina", approvata con D.A. n. 3250 del 30 dicembre 2009, così come integrato dal Decreto Interassessoriale n. 501 del 22 marzo 2011;
- con l'articolo 17 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, e ss.mm.ii. le funzioni assistenziali sono erogate dall'IRCCS-OC "Oasi Maria SS.", ai sensi e nei limiti di quanto definito dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed attengono all'integrazione fra l'assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, per patologie croniche di lunga durata o recidivanti,
- in data 23 settembre 2016, è stata sottoscritta apposita Convenzione tra l'Assessorato della Salute, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e l'IRCCS Associazione "Oasi Maria SS." di Troina, con la quale sono stati disciplinati i diritti e gli obblighi delle parti in relazione ai servizi sanitari richiesti e agli *standards* organizzativi, necessari per garantire la qualità degli stessi sulla base di quanto previsto dall'art. 8-bis e art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, e ss.mm.ii. e dall'art. 10, c. 2, del D.Lgs. n. 288 del 16 ottobre 2003;
- in data 31 gennaio 2020, è stata sottoscritta la Convenzione tra l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e l'I.R.C.C.S. - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e O. C. - Ospedale Classificato Specializzato "Associazione Oasi Maria SS." - ONLUS di Troina (En) 2020-2029, che ricomprende all'art. 4 le succitate Funzioni non tariffabili ascritte all'Assessorato della Salute a valere sul Fondo Sanitario Regionale;
- l'art. 2 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 "Provvedimenti in materia socio-assistenziale - legge di stabilità regionale 2020/2022", ha aggiunto, al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, il comma "2 bis" che recita: "*al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Troina Onlus, per la parte relativa alle competenze dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, lo stesso provvede a stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con l'Istituto per il triennio 2020-2022. Ai relativi oneri, pari a 5.000 migliaia di euro, si provvede per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2020/2022, quanto a 4.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze, e quanto a 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse della Missione 7, Programma 1, capitolo 472514", Fondo Regionale*".

Gli effetti della presente Convenzione, per quanto riguarda l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, restano subordinati per gli anni 2020, 2021 e 2022 alla effettiva assegnazione alla Regione Sicilia delle somme stanziare a valere sul FNA.

#### PRESO ATTO CHE

- il Ministero delle Politiche del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha decretato le risorse destinate alle Regioni, a valere sul Fondo Nazionale per le non autosufficienze 2020, che la Regione Siciliana dovrà, successivamente, programmare e distribuire per le diverse attività previste dal Fondo in argomento;
- per le annualità 2021 e 2022, il Ministero non ha decretato le risorse destinate alle Regioni a valere sul Fondo Nazionale per le non Autosufficienze;



- alla luce del riconoscimento dell'Istituto, quale "*Ospedale Classificato Specializzato di interesse regionale*", può farsi applicazione del disposto di cui all'art. 41 della legge n. 833/78 e ss.mm.ii. che, accanto alla conferma dell'autonomia giuridico-amministrativa degli Enti di cui trattasi, sancisce *l'obbligatorietà del convenzionamento*;
- il D. Lgs. n.229/99, e in particolare gli artt. 1, c. 18, e *8-quinquies*, conferma l'equiparazione degli OO.CC. alle analoghe strutture ospedaliere pubbliche e la necessità che vengano stipulati appositi accordi tra la Regione e l'Ospedale Classificato, per la erogazione del servizio sanitario;
- ai sensi dell'art. *8-quinquies*, c. *2-quater*, del D.Lgs. 502/92 (come modificato dall'art.79, c. 1 *quinquies*, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge 133 del 6 agosto 2008), "*le regioni stipulano ....contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'art.10, c. 2, del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n.288*";
- la Regione intende continuare ad avvalersi dell' IRCCS "*Associazione Oasi Maria SS.*" di Troina;

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, considerato, visto e preso atto, le parti sottoscrivono la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 833/1978 e ss.mm.ii., degli artt. 1, c. 18, e *8-quinquies*, del D. Lgs. n. 502, del 30 dicembre 1992, e ss.m.m.ii., nonché, infine, dell'art.10, c. 2, del D. Lgs. n. 288 del 16 ottobre 2003, con la finalità di disciplinare i rapporti tra le parti contraenti, che convengono come segue.

Gli effetti della presente Convenzione sono, annualmente, subordinati alla copertura finanziaria del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze e del Fondo Regionale per gli anni 2020, 2021 e 2022.

#### Art. 1

#### PREMESSE

Le superiori premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, costituendone motivo e causa.

#### Art. 2

#### OBBLIGHI DELL'IRCCS-OC

L'IRCCS-OC "*Oasi Maria SS.*" dà atto di avere adottato e di adottare, annualmente, nell'esercizio della propria autonomia giuridica, contabile e amministrativa, il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio.

#### Art. 3

#### ATTIVITA' TARIFFABILI

L'IRCCS-OC "*Oasi Maria SS.*" si inserisce, a pieno titolo, nella Programmazione Sanitaria Regionale e si impegna ad erogare, nel pieno rispetto della Programmazione Sanitaria Regionale, prestazioni in regime di ricovero, ordinario, a ciclo diurno o di day service e in regime ambulatoriale, come indicato all'art. 3 della Convenzione sottoscritta con l'Assessorato della Salute 2020-2029.

#### Art. 4

#### FUNZIONI ASSISTENZIALI

Le funzioni assistenziali, individuate dall'articolo 17 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, e ss.mm.ii. sono erogate dall'IRCCS-OC "*Oasi Maria SS.*", ai sensi e nei limiti di quanto definito dall'articolo *8-sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed attengono all'integrazione fra l'assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, per patologie croniche di lunga durata o recidivanti, fermo restando che per quanto attiene all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, la remunerazione di queste funzioni è subordinata alla copertura finanziaria del Fondo Nazionale per le non autosufficienze per gli anni 2020, 2021 e 2022.

L'IRCCS-OC "*Oasi Maria SS.*" erogherà le seguenti Funzioni Assistenziali, la cui competenza amministrativa si ascrive all'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro:

**FA n. 1:** Specificità dell'approccio assistenziale;

- FA n. 2: Attività con le famiglie e caregiver;
- FA n. 3: Approccio globale ai disturbi dello spettro autistico, secondo modello Teacch;
- FA n. 4: Approccio globale agli adulti con ritardo mentale/disabilità intellettiva grave ed estrema, secondo modello Day Habilitation;
- FA n. 5: Training con la famiglia;
- FA n. 8: Equipe di restituzione della diagnosi alla famiglia;
- FA n. 9: Attività con gli insegnanti statali.

Tutte le Funzioni Assistenziali sopra elencate riportano i profili professionali riconducibili all'area sociale, fermo restando che l'impegno di ciascun operatore differisce per ogni singola azione. Centrale è l'attività svolta con le famiglie e con il territorio anche in un'ottica di cura e sostegno della persona disabile una volta dimessa dall'Istituto "Oasi Maria SS." di Troina.

| <b>Figure professionali riconducibili all'area socio-assistenziale</b> |   |
|--|---|
| Tipologia personale  | Note  |
| Educatore  |   |
| Operatore Socio-Sanitario  | Solo nel caso in cui la figura viene utilizzata per attività diverse da quelle previste a livello sanitario |
| Pedagogista  | Solo nel caso in cui la figura viene utilizzata per attività diverse da quelle previste a livello sanitario |
| Psicologo  |   |
| Assistente Sociale   |   |
| Terapista Occupazionale  |   |

#### **Art. 5 REMUNERAZIONE**

I principi ed i criteri per la remunerazione, la valutazione ed i controlli delle prestazioni erogate dall'IRCCS-OC, per la quota a carico del F.S.R., sarà corrisposta tramite la competente ASP di Enna, mentre, per la quota a carico del Fondo Nazionale per la disabilità e per la non autosufficienza, sarà corrisposta, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e sarà regolata nel modo che segue.

Le funzioni assistenziali o programmi finalizzati sono valorizzati secondo quanto previsto all'art.17, comma 2, della legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 e ss.mm.ii; per tutte le "funzioni assistenziali" o programmi finalizzati, l'IRCCS "Oasi Maria SS." dovrà adeguarsi alle disposizioni impartite dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in ordine alle spese sostenute, secondo quanto riportato all'art. 4 della presente Convenzione, che verranno rendicontate all'Ente erogatore, **con cadenza semestrale.**

L'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro esercita l'attività di vigilanza e controllo sulle relative spese. Qualora accerti che il finanziamento concesso non risponda ai requisiti di efficacia, efficienza ed economicità ovvero non sia stato utilizzato per gli scopi preventivati o che il programma assistenziale non sia stato realizzato, procederà alla revoca parziale o totale dello stesso.

#### **Art. 6 BUDGET**

Il budget assegnato all'IRCCS-OC "Oasi Maria SS." di Troina, per l'anno 2020, per le funzioni assistenziali o programmi finalizzati, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 17 maggio 2016, n.

8, comma "2 bis", è di €. **5.000.000,00** a carico dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, di cui €. **4.000.000,00**, a valere sulle risorse "Fondo Nazionale per la disabilità e per la non autosufficienza, ed €. **1.000.000,00** a valere sulle risorse del Fondo Regionale per le non autosufficienze, "Missione 7, programma 1, capitolo 472514".

Il superiore budget costituisce il tetto massimo di spesa sostenibile dalla Regione Siciliana per la predetta annualità.

Relativamente alle annualità 2021 e 2022, gli importi potranno subire modifica in rapporto ai minori trasferimenti delle risorse da parte del Ministero.

#### **Art. 7**

#### **MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

Il budget di cui all'art. 6 della presente Convenzione, assegnato all'IRCCS Oasi Maria SS. di Troina, per lo svolgimento delle funzioni *assistenziali*, verrà così elargito:

€ **2.500.000,00**, per i primi sei mesi di attività e di servizi resi, che dovranno essere rendicontati entro venti giorni dalla scadenza del primo semestre. Nei successivi trenta giorni, si procederà all'esame documentale delle spese sostenute e delle attività rese e si effettuerà il pagamento.

Allo stesso modo, si procederà per il secondo semestre.

Il pagamento resta, comunque, vincolato al trasferimento delle risorse da parte dello Stato. In tal caso, il termine decorrerà da quest'ultima data.

#### **Art. 8**

#### **REVISIONE**

Le parti si impegnano a rivedere la presente Convenzione qualora la medesima dovesse risultare incompatibile con la normativa e/o gli indirizzi nazionali e/o regionali nel frattempo intervenuti, a semplice richiesta di una delle parti contraenti.

Per la revisione della presente Convenzione o qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione della stessa, sarà nominata una Commissione, composta da cinque componenti di cui tre dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e due dell'IRCCS Oasi Maria SS. di Troina.

L'eventuale accordo stipulato con le medesime procedure di approvazione della presente sostituisce la clausola controversa in questione.

#### **Art. 9**

#### **DURATA ED EFFICACIA**

La presente Convenzione ha validità dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022 ed è revocabile se lo impongono nuove disposizioni legislative di carattere imperativo e/o in caso di mancato rinnovo del riconoscimento di IRCCS-OC all'Associazione Oasi Maria SS. Onlus, con sede in Troina (Enna). In tali casi, le parti si impegnano ad individuare nuove forme di accordo. La durata e l'efficacia dell'accordo sono, comunque, subordinati alla copertura finanziaria del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, relativamente agli anni 2021-2022 e del Fondo Regionale per le non autosufficienze.

#### **Art. 10**

#### **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'IRCCS-OC "Oasi Maria SS." di Troina si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento, idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, c.9-bis, della legge n. 136/2010.



**Art. 11**  
**CUSTOMER SATISFACTION**

L'IRCCS-OC "Oasi Maria SS." di Troina è obbligato ad introdurre un metodo finalizzato a rilevare e comprendere nel dettaglio il gradimento da parte del paziente e/o della sua famiglia in relazione al servizio prestato a valere sui fondi erogati dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro. Tale rilevazione deve essere effettuata con cadenza semestrale ed il documento e i risultati dovranno essere allegati alla relazione.

**Art. 12**  
**DIVIETI**

Le parti riconoscono un vincolo di destinazione, l'impignorabilità sui fondi erogati per le prestazioni rese che non possono essere stornati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

I crediti vantati dall'I.R.C.C.S. "Oasi Maria SS." di Troina a causa della presente Convenzione non sono cedibili a terzi per nessuna ragione, né possono costituire alcuna garanzia su eventuali impegni e/o obbligazioni assunte o da assumere.

**Art. 13**  
**FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che possa sorgere in merito alla presente scrittura, le parti stabiliscono che la competenza esclusiva sarà del Foro di Palermo.


**Art. 14**  
**RINVIO**

Per quanto non previsto o riportato nel presente atto valgono le norme vigenti in materia ed il Codice Civile.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**Il Legale rappresentante dell'IRCCS -OC del  
Associazione Oasi Maria SS. Onlus Sac.**

Dott. Silvestro Rotondo




**Il Dirigente Generale del  
Dipartimento Regionale della Famiglia e  
delle Politiche Sociali  
Dott. Rosolino Greco**




Le parti espressamente approvano i seguenti articoli: 12 e 13.

**Il Legale Rappresentante  
dell'IRCCS -OC del Associazione Oasi Maria  
SS. Onlus Sac.**

Dott. Silvestro Rotondo



**Il Dirigente Generale  
del Dipartimento Regionale della Famiglia e  
delle Politiche Sociali  
Dott. Rosolino Greco**



Palermo, 17 dicembre 2020